

Bruxelles, 11 maggio 2023
(OR. en)

9283/23

AGRI 246
AGRIFIN 59
AGRIORG 52
DELA CT 61

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 maggio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 2988 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.5.2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda il versamento di anticipi nell'ambito del programma destinato alle scuole e che rettifica tale regolamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 2988 final.

All.: C(2023) 2988 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.5.2023
C(2023) 2988 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.5.2023

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda il versamento
di anticipi nell'ambito del programma destinato alle scuole e che rettifica tale
regolamento**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione¹ ha modificato il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune² per consentire agli Stati membri di versare anticipi ai richiedenti aiuto nell'ambito del programma dell'UE destinato alle scuole.

A norma dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrino tale regolamento con condizioni specifiche per il versamento degli anticipi.

Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione³ integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro. Il presente atto delegato stabilisce tali condizioni specifiche per il versamento degli anticipi nell'ambito del programma destinato alle scuole. Tali condizioni consistono in una percentuale massima dell'aiuto e nell'obbligo di costituire una cauzione per determinati richiedenti aiuto, al fine di garantire il versamento coerente e non discriminatorio degli anticipi da parte degli Stati membri e la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.

Il presente atto delegato rettifica inoltre l'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127 per fare riferimento, nel titolo, anche all'incameramento delle cauzioni e per sopprimere, nel paragrafo 2, il riferimento a un procedimento di incameramento della cauzione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti di tutti i 27 Stati membri, si sono svolte nell'ambito del gruppo di esperti per i mercati agricoli, in particolare per gli aspetti oggetto del regolamento OCM unica, sottogruppo "Prodotti di origine animale", nelle riunioni del 20 ottobre 2022, del 15 dicembre 2022 e del 22 febbraio 2023.

Al momento della convocazione delle riunioni del gruppo di esperti, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio il progetto di atto delegato.

Tali riunioni hanno consentito di presentare le proposte di modifica e la rettifica previste del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione e hanno permesso uno scambio di opinioni con gli esperti.

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato dal 6 marzo al 3 aprile 2023 sul portale della Commissione europea "Di' la tua" per raccogliere le opinioni dei cittadini e dei portatori di interessi. Sono stati ricevuti riscontri da diciassette portatori di interessi. Due portatori di interessi hanno accolto con favore le modifiche e hanno formulato suggerimenti riguardanti

¹ Regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione, del 16 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 216 del 19.8.2022, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

³ Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

l'attuazione del programma a livello degli Stati membri. Quindici portatori di interessi hanno formulato richieste e suggerimenti che vanno oltre l'ambito di applicazione del presente atto, in quanto riguardano la concezione del programma dell'UE destinato alle scuole di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in particolare il campo di applicazione dei prodotti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione inserendo un articolo aggiuntivo con le condizioni specifiche per gli anticipi ai richiedenti aiuto nell'ambito del programma destinato alle scuole e rettifica il titolo e il paragrafo 2 dell'articolo 28.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.5.2023

che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda il versamento di anticipi nell'ambito del programma destinato alle scuole e che rettifica tale regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013¹, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, e l'articolo 64, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione² integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- (2) Conformemente all'articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono decidere di versare anticipi nell'ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ in relazione agli aiuti riguardanti l'anno scolastico 2023/2024 e successivi. Al fine di garantire un versamento coerente e non discriminatorio degli anticipi e la tutela dei fondi dell'Unione, è opportuno stabilire condizioni specifiche per tale versamento di anticipi sotto forma di percentuali massime dell'aiuto per i richiedenti e l'obbligo per i richiedenti aiuto di costituire una cauzione.
- (3) L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2022/127 stabilisce le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione. Dato che il rischio di inadempienza agli obblighi previsti nell'ambito del programma destinato alle scuole è basso quando i richiedenti aiuto sono autorità pubbliche, è opportuno consentire all'autorità competente di rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione anche per tali richiedenti aiuto.
- (4) All'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127 il titolo dovrebbe inoltre fare riferimento all'incameramento delle cauzioni e, per motivi di chiarezza, dovrebbe essere aggiunto al paragrafo 2 il riferimento all'articolo 56 del regolamento di

¹ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

² Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

³ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione⁴ che stabilisce il procedimento di incameramento della cauzione.

- (5) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/127,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127

Al capo III bis del regolamento delegato (UE) 2022/127 è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 15 ter

Condizioni specifiche per il versamento degli anticipi di cui all'articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116

1. Il versamento degli anticipi di cui all'articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116 non supera l'80 % dell'aiuto cui i richiedenti aiuto hanno diritto per l'attuazione di una o più delle seguenti attività nel corso dell'anno scolastico:

- (a) fornitura o distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici;
- (b) misure educative di accompagnamento;
- (c) azioni di monitoraggio e valutazione;
- (d) pubblicità.

2. Il versamento degli anticipi di cui al paragrafo 1 è subordinato alla costituzione di una cauzione pari almeno all'importo dell'anticipo.

3. In deroga all'articolo 19 l'organismo competente può inoltre rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia un'autorità pubblica."

Articolo 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127

L'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127 è così rettificato:

- (1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Svincolo e incameramento di cauzioni";

- (2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se il termine per comprovare il diritto definitivo all'attribuzione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente incamera

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).

immediatamente la cauzione mediante il procedimento di cui all'articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione*.

Tuttavia, nei casi previsti dalla specifica normativa dell'Unione, la prova può essere presentata dopo la scadenza del termine contro rimborso parziale della cauzione.

* Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).".

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.5.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN